



Provincia di Avellino

Servizio Autonomo Avvocatura

Determinazione N. 782 del 13/04/2023

OGGETTO: LITE I. L./PROVINCIA DI AVELLINO E REGIONE CAMPANIA – TRIBUNALE DI AVELLINO - R.G. 676/2022 – PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Responsabile P.O. Apicale con funzioni dirigenziali

Premesso:

- Che giusta determinazione n. 2154 del 19/10/2021 la Provincia di Avellino proponeva appello dinanzi al Tribunale di Avellino, avverso la sentenza n. 316/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, a definizione del giudizio n. R.G. 899/2020 promosso dal Sig. I.L., conferendo all'Avvocatura Provinciale l'incarico di costituzione in giudizio al fine di evitare ogni possibile o potenziale conseguenza pregiudizievole per l'Ente;
- Che ai fini di detta iscrizione a ruolo, giusta determinazione n. 455 del 01/03/2022, la Provincia di Avellino impegnava e liquidava all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la somma di € 174,00 (centosettantaquattro/00) a titolo di Contributo Unificato e diritti di cancelleria, mediante modello F23 quietanzato in data 14/03/2022;
- Che con nota prot. 13212/2023, numero registro recupero crediti 000878/2023, notificata in data 30/03/2023, Equitalia Giustizia S.p.A., invitava la Provincia di Avellino al pagamento, entro il termine di un mese dalla notifica dell'avviso, della somma di € 174,00 per "Omesso/Insufficiente pagamento del contributo unificato: euro 147 ed omesso pagamento delle anticipazioni forfetarie per le notifiche a richiesta d'ufficio – art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: euro 27,00"

Considerato:

- Che a partire dall'8/03/2020 e sino al 31/12/2022, le modalità di pagamento del contributo unificato erano disciplinate dall'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Che la suddetta norma ha suscitato notevoli dubbi interpretativi derivanti da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della medesima, tali da richiedere l'intervento, a più riprese, del Dipartimento Affari di Giustizia, che con successive circolari ha chiarito l'impossibilità di annoverare il versamento effettuato mediante modello F23 tra i sistemi telematici di pagamento di cui all'art. 221, comma 3, D.L. 34/2020 "*in quanto non sarebbe [stato] possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato ad un unico procedimento*" (Cfr. circolare DAG del

23/02/2022);

- Che, tuttavia, ai sensi della Circolare n. 33 del 26/10/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze i soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente, come in ipotesi di duplicazione di pagamenti, hanno diritto a proporre istanza all'Ufficio giudiziario competente, per il rimborso di quanto indebitamente versato;

Ritenuto: doversi provvedere secondo quanto previsto nella nota di Equitalia Giustizia S.p.A., prot. 13212/2023, numero registro recupero crediti 000878/2023, onde evitare l'aggravio di spese derivante dalla conseguente azione esecutiva promossa dall'agente della riscossione in caso di mancato pagamento, ed al fine di ottenere il rimborso di quanto già versato;

Visti:

- l'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;
- lo Statuto ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni;
- la vigente macrostruttura organizzativa dell'Ente, approvata con Provvedimento Presidenziale n. 130/2022, che pone, funzionalmente, il Servizio Contenzioso - Negoziazione assistita nell'Avvocatura Provinciale,
- l'art. 7 del "Regolamento di Organizzazione dell'Avvocatura Provinciale", approvato con Provvedimento Presidenziale n. 81 del 22.07.2021, rubricato Supporto Amministrativo dell'Avvocatura, che designa il Servizio Contenzioso - Negoziazione Assistita alle attività funzionali all'espletamento della funzione togata;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 46 del 31.03.2023 che assegna, ai sensi dell'art. 109 c.2 del TUEL 267/2000, funzioni di Responsabilità del Servizio Autonomo Avvocatura all'Avv. Oscar Mercolino;

Dato Atto:

- che il presente provvedimento rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- di impegnare e liquidare la somma di € 174,00 (centosettantaquattro/00) a titolo di Contributo Unificato e diritti di cancelleria mediante avviso di pagamento PagoPa **-cod. 330008505436732643** in allegato, al fine di ottemperare all'invito contenuto nella richiamata nota di Equitalia Giustizia S.p.A.;
- di imputare la spesa complessiva di € 174,00 (centosettantaquattro/00) assumendo il relativo impegno sulla Missione1 Programma 9 - ex cap.2000, del bilancio 2023 in esercizio provvisorio;
- di conferire incarico al Servizio Autonomo Avvocatura di proporre, entro 30 giorni dal suddetto pagamento, apposita istanza al Tribunale di Avellino per il rimborso delle somme versate

mediante modello F23, che saranno successivamente accertate sull'apposito capitolo di bilancio;

- di dare atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, si intendono resi pareri favorevoli con la sottoscrizione della presente;
- che il presente provvedimento rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;